COMMISSIONE VI

ISTRUZIONE E BELLE ARTI

LXXX.

SEDUTA ANTIMERIDIANA DI MERCOLEDÌ 21 NOVEMBRE 1956

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **GOTELLI ANGELA**

INDI

DEL PRESIDENTE **RESTA**

INDICE

PAG.

Congedo:

PRESIDENTE 818

Proposta di legge (*Seguito della discussione*):

BUZZI ed altri Modificazioni al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947, n. 1346, istitutivo dell'E. N A. M., ratificato con legge 21 marzo 1953, n. 190 (2491) . 818

PRESIDENTE 818, 819, 820, 822
BADALONI MARIA, *Relatore* 818, 819, 821, 822
BUZZI 818, 819
ERMINI 818, 819
LOZZA 819, 820, 822
JERVOLINO MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* . . 822

Proposte di legge (*Discussione*):

LOZZA ed altri· Sistemazione della carriera dei docenti della scuola elementare, secondaria e di istruzione artistica in possesso dei requisiti di perseguitati politici o razziali, vincitori dei concorsi speciali. (*Modificata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (27-*B*) . 823

PRESIDENTE 823, 824
NATTA, *Relatore* 823, 824
VISCHIA 823
PITZALIS 824
MARANGONE VITTORIO 824
ERMINI 824
JERVOLINO MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 824

PAG.

LA MALFA. Sistemazione della carriera dei docenti delle scuole di istruzione artistica in possesso dei requisiti di perseguitati politici e razziali, vincitori del concorso speciale, e proroga dei limiti di età per i professori delle Accademie di Belle Arti perseguitati per ragioni politiche o razziali. (*Urgenza*). (2400) 825

PRESIDENTE 825, 826
NATTA, *Relatore* 825, 826
ERMINI 825
PITZALIS 825
VISCHIA 825
GUI 826
CARONIA 826

Proposta di legge (*Seguito della discussione*)·

SAVIO EMANUELA ed altri: Provvedimenti a favore della scuola elementare in montagna (1552). 826

PRESIDENTE 826, 828, 830
BUZZI, *Relatore* 826, 828, 829
LOZZA 827, 828, 829
BADALONI MARIA 827
PITZALIS 827, 828
SAVIO EMANUELA 827, 830
MARANGONE VITTORIO 828, 830
DE TOTTO 828
FRANCESCHINI FRANCESCO. 828, 829
GUI. 829
JERVOLINO MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 829

La seduta comincia alle 10.

BUZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Scalìa Vito.

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Buzzi ed altri: Modificazioni al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947, n. 1346, istitutivo dell'E.N.A.M., ratificato con legge 21 marzo 1953, n. 190. (2491).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Buzzi ed altri. « Modificazioni al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947, n. 1346, istitutivo dell'E.N.A.M. ratificato con legge 21 marzo 1953, n. 190 ».

Come i colleghi ricorderanno, la nostra Commissione ha già svolta la discussione generale su questo provvedimento nella seduta del 14 novembre scorso.

Passiamo all'esame degli articoli:

ART. 1.

« L'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947, n. 1346, ratificato con legge 21 marzo 1953, n. 190, è sostituito dal seguente.

« L'Ente ha il fine di assistere. gli insegnanti elementari di ruolo, i direttori didattici, gli ispettori scolastici in attività di servizio e in pensione e i loro familiari; gli orfani minorenni dell'iscritto o del coniuge dell'iscritto e le vedove non rimaritate degli insegnanti elementari di ruolo, dei direttori didattici e degli ispettori scolastici in attività di servizio e in pensione.

È parimenti scopo dell'Ente l'assistenza in favore del sottonotato personale in quanto esso chieda ed ottenga l'iscrizione ai sensi dell'ultimo comma del successivo articolo 5:

a) insegnanti non di ruolo delle scuole elementari di Stato e loro familiari,

b) insegnanti in servizio delle scuole elementari parificate e loro familiari,

c) insegnanti e direttrici in servizio delle scuole materne mantenute dai comuni e da Enti morali e loro familiari.

Per familiari assistibili si intendono:

1°) il coniuge convivente e a carico dell'iscritto. Il marito dell'iscritta ha diritto alle prestazioni soltanto quando esso risulti permanentemente inabile al lavoro e a totale carico dell'iscritta stessa;

2°) i figli celibi o nubili conviventi e a carico, legittimi, legittimati o naturali legalmente riconosciuti, i figli adottivi, gli affiliati, gli esposti regolarmente affidati, di età inferiore ai 21 anni o di età superiore quando siano anche permanentemente inabili al lavoro,

3°) i genitori riconosciuti a carico ».

All'articolo 1, il relatore ha proposto i seguenti emendamenti:

« *Al secondo capoverso sostituire le parole* del successivo articolo 5, *con le altre* del successivo articolo 4 ».

« *In fine aggiungere*:

4°) le sorelle e i fratelli maggiorenni permanentemente inabili al lavoro conviventi e a carico dell'iscritto ».

Il primo emendamento riguarda una correzione dovuta ad errato riferimento dell'articolo, sulla quale correzione siamo certamente tutti d'accordo e, pertanto, lo pongo subito in votazione.

(*È approvato*).

BADALONI MARIA, *Relatore*. Per quanto riguarda il secondo emendamento posso dire che gli accertamenti fatti in materia presso l'organizzazione interessata, consentono l'accoglimento per la parte finanziaria della estensione da noi proposta.

BUZZI. Se il Presidente permette, vorrei chiarire meglio il concetto le sorelle, i fratelli maggiorenni a carico dell'iscritto, permanentemente inabili al lavoro, rappresentano una categoria « scoperta » ai fini assistenziali, in quanto finora detta categoria non è assistita da alcun ente e finora è stata assistita nell'ambito di un'azione discrezionale. L'emendamento dell'onorevole Badaloni mira, appunto, a farne una categoria di assistibili.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il secondo emendamento del relatore.

(*È approvato*).

ERMINI. All'ultimo comma dell'articolo 1 desidererei un chiarimento. Quale è la differenza, sotto il profilo giuridico, che corre tra il caso del marito insegnante e la moglie assistita ed il caso della moglie insegnante per

assistere il di cui marito è necessario che questi sia permanentemente inabile al lavoro?

BUZZI. La differenza deriva dal fatto che si tratta di una formula già prevista nelle norme vigenti per il carico di famiglia.

ERMINI. Credo, però, che si tratti di una concezione che dovrebbe essere superata, in quanto appare più giusto il principio che così come la moglie viene assistita dal marito, se questi ne ha la possibilità, altrettanto dovrebbe esserlo il marito da parte della moglie, se si verifica la condizione inversa.

LOZZA. È la stessa questione che si pone nel campo delle pensioni di guerra. Quando una persona è gravemente ammalata, la si considera permanentemente inabile al lavoro se mai sarà l'ente che procede alla visita a constatare se continuano a sussistere le condizioni di inabilità.

BADALONI MARIA, *Relatore*. La moglie, anche se non è malata o inabile al lavoro, secondo il nostro ordinamento, è considerata a carico del marito ed usufruisce dell'assistenza che è di volta in volta specificata dagli enti assistenziali a cui è iscritto il marito, nel caso inverso, il marito ha questa assistenza solo quando è inabile al lavoro, e ciò perché, mentre la moglie in molti casi non lavora (perché accudisce solo alle faccende domestiche), il marito deve normalmente lavorare.

ERMINI. Allora basterebbe dire: « quando il marito è a carico della insegnante ». La mia preoccupazione scaturisce da una tradizione che deve considerarsi ormai superata, almeno parzialmente e cioè che la donna viva a carico del marito, quando in realtà è spesso la donna che mantiene la famiglia, mentre l'uomo spesse volte non ha la possibilità di trovare lavoro.

BUZZI. In linea di principio sono d'accordo con l'onorevole Ermini, nel senso che effettivamente il marito disoccupato deve pure essere assistito. Ma nella fattispecie bisogna tener conto della natura dell'ente assistenziale e delle prestazioni che è in grado di fornire. Si tratta di un ente mutualistico volontario, eretto in ente di diritto pubblico, ma non è un ente a cui sono affidati compiti di previdenza sociale. Ogni cittadino si inserisce nel sistema di sicurezza sociale che il paese vuole assicurare a tutti i lavoratori italiani. Ma questo problema non viene affrontato dall'E.N.A.M., bensì da altri organi. L'E.N.A.M. è un semplice organo integratore d'assistenza, onde il caso della famiglia bisognosa, perché il marito è disoccupato, non può essere preso in considerazione se non sotto un profilo di eccezionalità. In questo caso c'è un capitolo di bilancio che consente al consiglio di amministrazione di intervenire con facoltà discrezionale.

ERMINI. Non è per replicare, ma mi sembra che questa disparità di trattamento sia un criterio ormai superato. Ad ogni modo non insisto.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione il testo definitivo dell'articolo 1:

« L'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947, n. 1346, ratificato con legge 21 marzo 1953, n. 190, è sostituito dal seguente:

« L'Ente ha il fine di assistere: gli insegnanti elementari di ruolo, i direttori didattici, gli ispettori scolastici in attività di servizio e in pensione e i loro familiari; gli orfani minorenni dell'iscritto o del coniuge dell'iscritto e le vedove non rimaritate degli insegnanti elementari di ruolo, dei direttori didattici e degli ispettori scolastici in attività di servizio e in pensione.

È parimenti scopo dell'Ente l'assistenza in favore del sottonotato personale in quanto esso chieda ed ottenga l'iscrizione ai sensi dell'ultimo comma del successivo articolo 4:

a) insegnanti non di ruolo delle scuole elementari di Stato e loro familiari;

b) insegnanti in servizio delle scuole elementari parificate e loro familiari;

c) insegnanti e direttrici in servizio delle scuole materne mantenute dai Comuni e da Enti morali e loro familiari.

Per familiari assistibili si intendono:

1°) il coniuge convivente e a carico dell'iscritto. Il marito dell'iscritta ha diritto alle prestazioni soltanto quando esso risulti permanentemente inabile al lavoro e a totale carico dell'iscritta stessa;

2°) i figli celibi o nubili conviventi e a carico, legittimi, legittimati o naturali legalmente riconosciuti, i figli adottivi, gli affiliati, gli esposti regolarmente affidati, di età inferiore ai 21 anni o di età superiore quando siano anche permanentemente inabili al lavoro;

3°) i genitori riconosciuti a carico;

4°) le sorelle e i fratelli maggiorenni permanentemente inabili al lavoro conviventi e a carico dell'iscritto ».

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 2. Ne do lettura:

« Dopo l'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947, n. 1346, ratificato con legge

21 marzo 1953, n. 190, è aggiunto il seguente articolo 2-*bis:*

« L'Ente provvede nei limiti e con le modalità da stabilirsi nello statuto:

a) all'assistenza degli orfani dell'iscritto o del coniuge dell'iscritto mediante la concessione di posti gratuiti in Convitto, di borse di studio e di altre eventuali prestazioni;

b) all'assistenza dei figli degli iscritti mediante la concessione di borse di studio e di altre eventuali prestazioni;

c) all'ammissione degli orfani e dei figli degli iscritti in colonie marine e montane;

d) all'ammissione degli iscritti e dei loro familiari in case di soggiorno di proprietà dell'Ente o in alberghi convenzionati in località di cura, marine e montane;

e) all'ammissione in case di riposo di proprietà dell'Ente degli insegnanti elementari, dei direttori didattici e degli ispettori scolastici in pensione già iscritti all'Ente, privi di assistenza familiare;

f) alla concessione, agli iscritti in attività di servizio, di prestiti a mezzo di apposita Cassa autonoma;

g) alla istituzione di altre eventuali forme di prestazioni di carattere assistenziale ».

Poiché su questo articolo non ci sono emendamenti e nessuno chiede di parlare, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 3:

« L'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947, n. 1346, ratificato con legge 21 marzo 1953, n. 190, è sostituito dal seguente:

« L'ente provvede al raggiungimento dei suoi fini:

a) con un contributo mensile a carico degli iscritti pari all'1 per cento dell'ammontare lordo dello stipendio degli iscritti stessi,

b) con gli eventuali contributi dello Stato, di Enti e di privati;

c) con lasciti, donazioni ed ogni altro provento.

I contributi degli iscritti di cui alla lettera *a*) sono versati all'Ente direttamente dal Ministero della pubblica istruzione per quanto si riferisce al personale insegnante, secondo modalità da stabilirsi di comune accordo tra il Ministero e l'Ente medesimi.

Per quanto riguarda invece il personale direttivo e ispettivo i contributi verranno trattenuti dagli Uffici provinciali del Tesoro e versati mensilmente da questi ultimi direttamente all'Ente ».

All'articolo 3 ci sono due emendamenti analoghi, uno degli onorevoli Badaloni Maria e Buzzi e l'altro dell'onorevole Lozza.

L'emendamento degli onorevoli Badaloni Maria e Buzzi è del seguente tenore:

« *Sostituire il secondo comma dell'articolo 3, lettera* a) *con il seguente.*

« *a*) con un contributo mensile a carico degli iscritti pari all'1 per cento dell'ammontare lordo dello stipendio degli iscritti stessi e calcolato secondo il disposto dell'articolo 10, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19 ».

L'emendamento dell'onorevole Lozza dice.

« *Alla lettera* a) *sostituire le parole*: ammontare lordo dello stipendio, *con le altre* ammontare lordo dello stipendio pensionabile ».

LOZZA. Data la sostanziale convergenza del mio emendamento con quello dell'onorevole relatore, dichiaro di ritirare il mio emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento presentato dagli onorevoli Badaloni Maria e Buzzi.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il testo definitivo dell'articolo 3.

« L'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947, n. 1346, ratificato con legge 21 marzo 1953, n. 190, è sostituito dal seguente:

« L'Ente provvede al raggiungimento dei suoi fini:

a) con un contributo mensile a carico degli iscritti pari all'1 per cento dell'ammontare lordo dello stipendio degli iscritti stessi e calcolato secondo il disposto dell'articolo 10, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n 19;

b) con gli eventuali contributi dello Stato, di Enti e di privati;

c) con lasciti, donazioni ed ogni altro provento.

I contributi degli iscritti di cui alla lettera *a*) sono versati all'Ente direttamente dal Ministero della pubblica istruzione per quanto si riferisce al personale insegnante, secondo modalità da stabilirsi di comune accordo tra il Ministero e l'Ente medesimi.

Per quanto riguarda invece il personale direttivo e ispettivo i contributi verranno trattenuti dagli Uffici provinciali del Tesoro e versati mensilmente da questi ultimi direttamente all'Ente .»

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 4.

«L'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947, n. 1346, ratificato con legge 21 marzo 1953, n. 190, è sostituito dal seguente:

«Sono iscritti d'ufficio all'Ente:

a) gli insegnanti di ruolo in attività di servizio;

b) i direttori e gli ispettori scolastici in attività di servizio.

Gli iscritti d'ufficio mantengono il diritto alle prestazioni di cui al precedente articolo 3 anche dopo il collocamento in pensione.

Gli insegnanti non di ruolo delle scuole elementari di Stato, gli insegnanti delle scuole elementari parificate nonché le direttrici e le maestre titolari delle scuole materne di cui alla lettera *c*) del secondo comma dell'articolo 2 possono essere iscritti all'Ente su loro domanda alle condizioni determinate dallo statuto .»

Poiché non vi sono emendamenti e nessuno chiede di parlare, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 5.

« Il primo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947, n. 1346, ratificato con legge 21 marzo 1953, n. 190, è sostituito dal seguente.

« L'Ente è amministrato da un Consiglio di amministrazione nominato con decreto del Ministro per la pubblica istruzione ed è così composto:

a) un presidente nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e scelto tra una terna di nominativi proposti dai componenti di cui alle lettere seguenti:

b) un rappresentante designato dal Ministero della pubblica istruzione tra i funzionari del Ministero medesimo in servizio o a riposo;

c) un rappresentante designato dal Ministero del Tesoro tra i funzionari del Ministero medesimo in servizio o a riposo;

d) un rappresentante designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale tra i funzionari del Ministero medesimo in servizio o a riposo;

e) quattro rappresentanti eletti dai maestri elementari;

f) un rappresentante eletto dal personale direttivo ed ispettivo delle scuole elementari ».

All'articolo 5 è stato proposto dal relatore Badaloni Maria il seguente emendamento:

« *Sostituire le lettere* a), e) *ed* f) *con le seguenti*:

« a) un presidente nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e scelto tra una terna di nominativi di iscritti d'ufficio all'ente proposti dai componenti di cui alle lettere seguenti:

e) sei rappresentanti eletti dagli iscritti d'ufficio all'ente di cui alla lettera *a*) del precedente articolo 4 e scelti tra i maestri in attività di servizio o a riposo,

f) un rappresentante eletto dagli iscritti d'ufficio di cui alla lettera *b*) del precedente articolo 4 e scelto tra i direttori e gli ispettori delle scuole elementari in attività di servizio o a riposo ».

Un altro emendamento, proposto dall'onorevole Lozza, è del seguente tenore:

« *Alla lettera* a), *dopo le parole*: una terna di nominativi, *aggiungere le altre*. di persone iscritte all'Ente ».

« *Sostituire la lettera* e) *con la seguente:*

« *e*) cinque rappresentanti di cui uno pensionato, eletto dai maestri ».

« *Sostituire la lettera* f) *con la seguente.*

« *f*) di un rappresentante eletto dal personale direttivo delle scuole elementari ».

« *Aggiungere la seguente lettera.*

« *g*) un rappresentante eletto dal personale ispettivo delle scuole elementari ».

BADALONI MARIA, *Relatore*. Il mio emendamento tiene conto soprattutto delle proposte fatte in precedenza, in ordine alla funzionalità dell'ente. A questo fine ci è parso più opportuno includere sei rappresentanti eletti tra i maestri in attività di servizio o a riposo; così come più opportuno ci è sembrato includere un rappresentante scelto tra i direttori e gli ispettori in attività di servizio o a riposo. Un solo rappresentante su sei, scelto tra coloro che sono a riposo, ci è sembrato sufficiente, tanto più che non c'è nessuna differenza, nelle prestazioni che l'ente fornisce, tra i maestri in attività di servizio e a riposo.

LOZZA. Mi dichiaro sostanzialmente d'accordo con l'emendamento proposto dall'onorevole Maria Badaloni. Il mio emendamento mirava soprattutto ad inserire un rappresentante della categoria dei direttori o degli ispettori. Vero è che l'emendamento dell'onovole Maria Badaloni non garantisce in senso assoluto la rappresentanza di un pensionato, però possono anche essere più di uno a seconda della votazione. Pertanto, ritiro il mio emendamento.

JERVOLINO MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento proposto dall'onorevole Maria Badaloni:

(*È approvato*).

Pongo in votazione il testo definitivo dell'articolo 5:

« Il primo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947, n. 1346, ratificato con legge 21 marzo 1953, n. 190, è sostituito dal seguente:

« L'Ente è amministrato da un Consiglio di amministrazione nominato con decreto del Ministro per la pubblica istruzione ed è così composto:

a) un presidente nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e scelto tra una terna di nominativi di iscritti di ufficio all'Ente proposti dai componenti di cui alle lettere seguenti:

b) un rappresentante designato dal Ministero della pubblica istruzione tra i funzionari del Ministero medesimo in servizio o a riposo;

c) un rappresentante designato dal Ministero del Tesoro tra i funzionari del Ministero medesimo in servizio o a riposo;

d) un rappresentante designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale tra i funzionari del Ministero medesimo in servizio o a riposo;

e) sei rappresentanti eletti dagli iscritti d'ufficio all'Ente di cui alla lettera *a*) del precedente articolo 4 e scelti tra i maestri in attività di servizio o a riposo;

f) un rappresentante eletto dagli iscritti d'ufficio all'Ente di cui alla lettera *b*) del precedente articolo 4 e scelto fra i direttori e gli ispettori delle scuole elementari in attività di servizio o a riposo ».

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 6

« Il penultimo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947, n. 1346, ratificato con legge 21 marzo 1953, n. 190, è sostituito dal seguente:

« Con decreto del Ministro della pubblica istruzione è altresì costituito presso l'Ente un collegio di revisori dei conti composto di tre membri designati rispettivamente dal Ministero per la pubblica istruzione, da quello per il tesoro e dalla Corte dei conti e scelti tra funzionari in servizio o a riposo delle rispettive amministrazioni .»

Poiché non ci sono emendamenti e nessuno chiede di parlare, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 7:

« Il primo comma dell'artcolo 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947, n. 1346, ratificato con legge 21 marzo 1953, n. 190, è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio di amministrazione dell'Ente dura in carica un quadriennio. Per la costituzione del primo Consiglio di amministrazione dell'Ente, il Ministro per la poubblica istruzione, entro un mese dall'entrata in vigore del presente decreto, stabilisce con propria ordinanza le modalità in base alle quali i maestri, i direttori didattici e gli ispettori scolastici eleggeranno i propri rappresentanti nei limiti in cui alle lettere *e*) ed *f*) dell'articolo 5 ».

All'articolo 7 l'onorevole relatore ha presentato il seguente emendamento interamente sostitutivo:

« Il primo comma dell'articolo 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947, n. 1346, ratificato con legge 21 marzo 1953, n. 190, è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio di amministrazione dell'Ente dura in carica un quadriennio. Le elezioni previste alle lettere *e*) ed *f*) dell'articolo 5 della presente legge si svolgono secondo le modalità fissate dallo statuto dell'Ente »

BADALONI MARIA, *Relatore*. Questo emendamento è stato già da me illustrato la volta precedente e non mi resta che confermare quanto ho detto in quell'occasione.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

L'onorevole Badaloni Maria ha proposto il seguente articolo aggiuntivo 7-*bis*

« Il consiglio di amministrazione costituito il 1° marzo 1954 dura in carica fino al 1° marzo 1958 ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 8:

«Gli insegnanti elementari, i direttori didattici e gli ispettori scolastici in pensione alla data di entrata in vigore delle presenti norme, hanno diritto alle prestazioni a decorrere dalla data medesima».

Non essendovi emendamenti, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Chiedo che la Presidenza sia autorizzata al coordinamento del testo approvato.

(*Così rimane stabilito*).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta pomeridiana.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Lozza ed altri: Sistemazione della carriera dei docenti della scuola elementare, secondaria e di istruzione artistica, in possesso dei requisiti di perseguitati politici o razziali, vincitori dei concorsi speciali. (Modificata dalla VI Commissione permanente del Senato. (27-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Lozza, Natta, Bogoni, Ravera Camilla: « Sistemazione della carriera dei docenti della scuola elementare, secondaria e di istruzione artistica in possesso dei requisiti di perseguitati politici o razziali, vincitori dei concorsi speciali », che ritorna al nostro esame, essendo stata modificata dal Senato.

Come i colleghi ricorderanno, nella seduta in sede referente del 14 novembre scorso, la Commissione esaminò questa proposta di legge e, dopo aver approvato le modifiche introdotte dal Senato, dette incarico al relatore Natta di stendere la relazione per l'Assemblea.

Successivamente, al fine di accelerare la approvazione definitiva del provvedimento, su cui concordarono la Commissione unanime e il Governo, fu richiesto il trasferimento della proposta stessa dalla sede referente a quella legislativa. Tale richiesta è stata accolta dalla Camera.

Devo fare inoltre presente che in sede legislativa si trova assegnata alla Commissione la proposta di legge La Malfa n. 2400, che, per una parte, e precisamente l'articolo 1, è identica alla modifica che il Senato ha introdotto nella proposta di legge Lozza ed altri, n. 27-*B*, che stiamo esaminando.

Non ho ritenuto che in questo caso si dovesse procedere ad un esame abbinato delle due proposte. Infatti, la proposta di legge Lozza ritorna al nostro esame solo per la parte che è stata modificata dal Senato, mentre la proposta La Malfa contiene, all'articolo 2, una disposizione tutt'altro estranea alla materia della proposta di legge Lozza e che pertanto noi avremmo dovuto esaminare separatamente.

Tuttavia, seppure non sia possibile l'abbinamento, ho provveduto a porre all'ordine del giorno di questa seduta la proposta di legge La Malfa, al punto successivo al presente.

È evidente che, allorché passeremo all'esame della proposta La Malfa, considereremo l'articolo 1 superato dalla deliberazione che la Commissione prenderà sulla proposta di legge Lozza.

Il relatore, onorevole Natta, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

NATTA, *Relatore*. Onorevoli colleghi, la proposta di legge n. 27-*B* di iniziativa del deputato Lozza ed altri ritorna a noi dal Senato con una lieve modificazione, che credo possa essere da noi accettata tranquillamente. Il Senato, infatti, passando ad esaminare la proposta pervenuta dalla Camera, non ha fatto altro che includere tra i beneficiari del provvedimento anche i docenti degli istituti di istruzione artistica, di cui peraltro non si era tenuto conto in occasione della legge del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, ratificata con legge 19 maggio 1950, n. 323.

Non solo, ma la modifica del Senato diventa per noi tanto più accettabile in quanto, come ha detto il Presidente, assorbe completamente il contenuto dell'articolo 1 della proposta di legge La Malfa sottoposta oggi al nostro esame. Credo che la modifica del Senato possa essere accolta, anche perché si tratta di un numero limitato di docenti.

VISCHIA. Cosa si intende per istituti di istruzione artistica? Quelli secondari o quelli superiori?

NATTA, *Relatore*. Credo che si tratti delle scuole secondarie e non delle accademie, anche perché, quando ci si vuole riferire ad esse, se ne fa di solito una menzione esplicita.

D'altra parte, però, anche se la proposta includesse le accademie, non vedo per quali ragioni non dovrebbe essere accolta. Non vedo, cioè, per quale motivo, dopo che si è già fatto un provvedimento in questo senso per i professori universitari, dopo che si è provveduto per gli insegnanti delle scuole elementari e per i docenti delle scuole medie, si debbano escludere solo i docenti delle accademie di belle arti.

PRESIDENTE. Effettivamente, per quanto mi risulta, nella modificazione introdotta, il Senato ha inteso includere anche le accademie. Quindi, se la Commissione dovesse accedere a questa interpretazione, non sarebbe nemmeno necessario rinviare il provvedimento al Senato.

NATTA, *Relatore*. Concludo, perciò, proponendo l'accoglimento della modificazione introdotta dal Senato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle modifiche introdotte dal Senato.

PITZALIS. Prendo la parola soltanto per dire che il provvedimento dovrebbe essere limitato ai docenti di ruolo nelle scuole elementari e nelle scuole secondarie in senso stretto. Agli insegnanti delle accademie, si potrebbero applicare le norme relative ai professori di università perseguitati politici o razziali.

MARANGONE VITTORIO. Penso che la nostra Commissione potrebbe accogliere la proposta fatta dal relatore.

ERMINI. Una piccola differenza in realtà c'è tra la posizione dei docenti universitari interessati e i docenti delle accademie di belle arti. Si tratterebbe di dare un ulteriore piccolo vantaggio alle accademie nei confronti delle università. Per le università, come è noto, si è nominata una commissione, la quale spesso, di fatto, finge di dare un giudizio su coloro che si sarebbero presentati a quel determinato concorso se non fossero stati impediti. Ora sarebbe preferibile, sotto ogni punto di vista, che i professori delle accademie subissero un giudizio sulla loro capacità. Ad ogni modo, non so se sia il caso di rimandare la proposta al Senato.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle modifiche del Senato.

JERVOLINO MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo, in occasione della discussione in Senato di questo provvedimento, ha precisato il suo atteggiamento, affermando chiaramente che, con la dizione « ogni ordine e grado », si comprendono tutte le scuole e quindi anche le accademie. Questa chiara e netta presa di posizione, assunta a suo tempo al Senato, noi riteniamo di doverla riaffermare anche alla Camera.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico.

Ne do lettura nel testo già approvato dalla Commissione:

« A favore del personale docente della scuola elementare e di quella secondaria in possesso dei requisiti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, ratificato con legge 19 maggio 1950, n. 323, la carriera sarà fatta decorrere — una volta raggiunto il grado di ordinario e ai soli fini giuridici — dalla data di assunzione in servizio dei vincitori del concorso al quale non avevano potuto partecipare a causa delle persecuzioni politiche o razziali ».

Il Senato lo ha così modificato:

« A favore del personale docente della scuola elementare e di quella secondaria, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, ratificato con legge 19 maggio 1950, n. 323, e a favore del personale docente negli istituti di istruzione artistica di ogni grado, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 luglio 1947, n. 961, ratificato con modificazioni dalla legge 11 giugno 1950, n. 416, la carriera sarà fatta decorrere – una volta raggiunto il grado di ordinario e ai soli fini giuridici – dalla data di assunzione in servizio dei vincitori del concorso al quale non avevano potuto partecipare a causa delle persecuzioni politiche o razziali.

Qualora, per gli insegnanti di istruzione artistica, dalla data di entrata in vigore delle disposizioni legislative che determinarono l'impedimento a partecipare ai concorsi a cattedre o comunque ad insegnare negli istituti statali non risultino banditi concorsi, la carriera sarà fatta decorrere dalla più favorevole data di immissione nei ruoli senza concorso di insegnanti della stessa materia ».

Pongo in votazione il primo comma nel testo del Senato.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il secondo comma aggiunto dal Senato.

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto nella seduta pomeridiana di oggi.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato La Malfa: Sistemazione della carriera dei docenti delle scuole di istruzione artistica in possesso dei requisiti di perseguitati politici e razziali, vincitori del concorso speciale, e proroga dei limiti di età per i professori delle Accademie di Belle Arti perseguitati per ragioni politiche o razziali. (Urgenza). (2400).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato La Malfa: « Sistemazione della carriera dei docenti delle scuole di istruzione artistica in possesso dei requisiti di perseguitati politici e razziali, vincitori del concorso speciale, e proroga dei limiti di età per i professori delle Accademie di belle arti perseguitati per ragioni politiche o razziali ».

Come ho fatto rilevare all'inizio della discussione del precedente provvedimento, una parte della proposta di legge in esame, e precisamente l'articolo 1, deve considerarsi superata dopo l'approvazione delle modifiche apportate dal Senato alla proposta di legge n. 27-*B*.

Il relatore, onorevole Natta, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

NATTA, *Relatore*. Mi limito senz'altro a proporre alla Commissione di approvare la proroga del limite di età, per gli insegnanti di accademie di belle arti perseguitati politici o razziali, fino al 75° anno di età.

La proposta La Malfa deve, però, a mio avviso, essere integrata con l'estensione dello stesso beneficio a quegli insegnanti che già siano stati collocati a riposo per avere raggiunto il 70° anno di età.

Mi riservo di presentare un emendamento in tal senso, che raccomando all'approvazione della Commissione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

« A favore del personale docente nelle scuole di istruzione artistica, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, ratificato con legge 19 maggio 1950, n. 323, la carriera sarà fatta decorrere — una volta raggiunto il grado di ordinario — e ai soli fini giuridici, dalla data di assunzione in servizio dei vincitori del concorso al quale non avevano potuto partecipare a causa delle persecuzione politiche o razziali ».

Come ho già fatto presente, questo articolo deve intendersi decaduto dopo l'approvazione delle modifiche del Senato alla proposta di legge n. 27-*B*.

Passiamo, pertanto, all'articolo 2, che diventa articolo 1. Ne do lettura:

« Per gli insegnanti titolari di Accademie di belle arti che, per ragioni politiche riconosciute dagli organi competenti, furono danneggiati nella carriera — e fu loro ritardato l'accesso ai ruoli di insegnamento — il limite di età viene prorogato al 75° anno ».

ERMINI. La formulazione di questo articolo è estremamente generica e può dar luogo ad abusi.

NATTA, *Relatore*. Effettivamente, occorre riportare in questo articolo quei richiami alle leggi che erano contenuti nell'originario articolo 1. Propongo la seguente nuova formulazione dell'articolo 2, ora articolo 1:

« Per gli insegnanti titolari di Accademie di belle arti, in possesso dei requisiti dell'articolo 17 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, ratificato con legge 19 maggio 1950, n. 323, che furono danneggiati nella carriera ed ebbero ritardato l'accesso ai ruoli d'insegnamento, il limite di età viene prorogato al 75° anno ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2, diventato articolo 1, nel testo proposto dal relatore.

(*È approvato*).

L'onorevole Natta ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

« La disposizione di cui all'articolo precedente si applica anche agli insegnanti che, trovandosi nelle condizioni previste dal medesimo articolo 1, siano stati collocati a riposo per avere raggiunto il 70° anno di età prima dell'entrata in vigore della presente legge ».

PITZALIS. Per quanto a me consta, questo articolo si applicherebbe ad una sola persona.

ERMINI. Faccio rilevare che una norma con effetto retroattivo rappresenta una lesione grave della certezza del diritto.

VISCHIA. Mi associo all'articolo aggiuntivo proposto dal relatore, che deve, però es-

sere integrato con una disposizione per il collocamento in soprannumero del docente restituito all'insegnamento, quando la sua cattedra sia già stata occupata da un altro.

NATTA, *Relatore*. Accetto la modifica proposta dall'onorevole Vischia al mio articolo aggiuntivo.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE RESTA

PRESIDENTE. L'articolo aggiuntivo proposto dal relatore e dall'onorevole Vischia sarebbe pertanto del seguente tenore

« La disposizione di cui all'articolo precedente si applica anche agli insegnanti che, trovandosi nelle condizioni previste dal medesimo articolo 1, siano stati collocati a riposo per avere raggiunto il 70° anno di età prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Nel caso in cui la cattedra del perseguitato politico o razziale collocato a riposo sia stata già occupata da altro titolare, il docente restituito all'insegnamento sarà collocato in soprannumero ».

GUI. Desidero semplicemente affermare una questione di principio.

Se si tratta di mettere tutti gli aventi diritto sullo stesso piano, allora sono d'accordo, in caso contrario no. Vorrei, poi, sapere se quando fu approvata la legge per i professori universitari perseguitati politici o razziali fu consentita la riammissione nei ruoli.

CARONIA. Nel 1944 fu consentita la riassunzione in servizio in soprannumero di professori universitari già collocati a riposo, in quanto precedentemente danneggiati nella carriera.

GUI. Non si potrebbe rinviare il seguito della discussione di questo provvedimento alla seduta pomeridiana, per potere nel frattempo esaminare più a fondo la questione?

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, il seguito della discussione di questo provvedimento è rinviato alla seduta pomeridiana.

(*Così rimane stabilito*).

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Savio Emanuela ed altri: Provvedimenti a favore della scuola elementare in montagna. (1552).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Savio Emanuela ed altri « Provvedimenti a favore della scuola elementare in montagna ».

La discussione di questo provvedimento è stata iniziata nelle sedute del 18 e 20 luglio.

Prego il relatore, onorevole Buzzi, di voler riassumere brevemente i termini della discussione.

BUZZI, *Relatore*. Richiamo i concetti ispiratori della proposta di legge in esame e le finalità pratiche che essa si propone di raggiungere. Questa proposta di legge, come ho già avuto modo di dire in precedenza, rivela chiaramente, sin dal primo articolo, il proposito di integrare la legge 25 luglio 1952, n. 991, la cosiddetta legge sulla montagna, predisponendo delle provvidenze specifiche per una particolare categoria di scuole delle zone montane.

Il riferimento alla legge n. 991 è fondamentale per comprendere il valore della proposta della onorevole Savio e anche i limiti entro i quali la proposta stessa volutamente si è inteso che fosse contenuta. Nel corso della discussione generale, già iniziata in Commissione, si profilò la possibilità di deviare da questa linea, poiché alcuni colleghi cominciarono a considerare l'opportunità di allargare i limiti della proposta includendo tutte le scuole esistenti nelle zone generalmente disagiate. Questo è punto ben fermo da chiarire.

La proposta Savio parte da una semplice constatazione: esistono provvidenze per la sistemazione e l'attrezzatura turistica dei territori montani, per lo sviluppo delle iniziative economiche e delle iniziative sociali ad essi pertinenti; ma sino ad oggi non si sono, con sufficiente compiutezza, predisposte provvidenze per le scuole che operano in quei particolari territori. Pertanto, anche le provvidenze intese a sviluppare l'aspetto economico e sociale, il miglioramento delle condizioni ambientali di carattere generale rischiano di non raggiungere le loro finalità e i loro effetti proprio perché manca l'azione essenziale che miri ad una formazione umana più completa delle popolazioni di quelle zone.

Quali sono gli strumenti che la proposta Savio vuole mettere in azione? Innanzi tutto, determinare questo tipo di scuole e demandare al consiglio scolastico provinciale (quindi, ad un organo locale) la individuazione delle scuole stesse, indicando come criterio questi due concetti base: 1°) che siano comprese in comuni riconosciuti montani; 2°) che siano scuole con uno o due insegnanti (cioè, scuole pluriclassi). Si garantisce poi la permanenza in sede degli insegnanti e si riconosce il mag-

giore disagio, compensandolo con benefici di carriera che hanno effetto solo dopo un triennio di ininterrotto servizio (e già su questo punto vengono annunciati emendamenti); si prevedono agevolazioni anche ai fini dei concorsi a posti di ruolo e per il conferimento delle supplenze e incarichi annuali, in ordine ai quali viene riconosciuto, con un particolare punteggio, il servizio prestato in quelle scuole. Con l'articolo 6 si introduce un criterio che la Commissione avrebbe dovuto comprendere nella legge n. 645 sull'edilizia scolastica, il criterio cioè di riconoscere estese, a tutte le scuole esistenti nei comuni dichiarati montani, le provvidenze che la legge sull'edilizia scolastica prevede per le scuole dei comuni del meridione e delle isole, elevando il contributo dello Stato al 6 per cento e concedendo tutte le altre agevolazioni e garanzie dello Stato nei riguardi della Cassa depositi e prestiti.

Infine, con l'articolo 7, si dà un riconoscimento ad una delle tante iniziative che nelle zone montane, a cura degli enti locali, sono sorte in questi anni e cioè i convitti-scuola alpini, che hanno già una loro illustrazione nelle realizzazioni ottenute soprattutto in provincia di Cuneo.

Questa è, nelle sue linee essenziali, la struttura della proposta di legge. Se il Presidente lo ritiene utile, posso esporre brevemente i punti sui quali si era soffermata l'attenzione della nostra Commisisone. In ordine all'articolo 1 era sorta una certa preoccupazione di carattere interpretativo; sull'articolo 2 si è rilevato come la proposta oggi si dimostri in gran parte superata, a seguito della emanazione dei nuovi programmi per le scuole elementari; circa l'articolo 3 erano state affacciate preoccupazioni condivise dalla stessa proponente e se ne era proposta la riformulazione. Per quanto riguarda l'articolo 5, bisogna procedere con molta circospezione, per impedire che si venga a creare una categoria di privilegiati, l'articolo 6 non presenta particolari difficoltà e all'articolo 7 mi risulta che verrà presentata una proposta di modifica, che, in sostanza, non si scosta dalla proposta originaria.

LOZZA. Mi permetto di manifestare alcune preoccupazioni già accennate. Secondo me, prima di procedere nell'esame della proposta di legge si dovrebbe attendere l'emanazione del nuovo stato giuridico del personale e gli annunciati provvedimenti sull'edilizia scolastica. Ho l'impressione che, discutendo in questo momènto la proposta di legge, si rischi di affastellare problemi su problemi, che potrebbero invece trovare successivamente la loro soluzione in maniera diversa e in senso generale.

Proporrei, perciò, di sospendere per ora la discussione e di riprenderla non appena avremo un quadro abbastanza completo delle disposizioni di carattere generale di imminente emanazione.

BADALONI MARIA. La proposta di legge, come ha precisato bene il relatore, non mira ad invadere i campi ai quali ha accennato l'onorevole Lozza. Se ci atteniamo al testo proposto, sia pure con qualche emendamento, penso che noi possiamo discutere e approvare la proposta stessa con tutta tranquillità, in quanto nessun contrasto è possibile con provvedimenti di carattere generale che siano per venire.

PITZALIS. Io credo che, con l'approvazione di questa proposta di legge, a parte ogni altra considerazione, si determinerebbe una discriminazione nel campo delle scuole elementari, come accadde durante il fascismo quando esistevano le scuole rurali accanto alle scuole, diciamo così, normali. Il fatto che un maestro che insegna, poniamo a 600 metri di altitudine, abbia un particolare riconoscimento e dei particolari vantaggi in confronto ad uno che insegna a 599 metri, non mi sembra una cosa giusta. Non si può assumere il concetto di altitudine a base di una norma che voglia essere equa; a meno che non si tenga conto di tutti i fattori che entrano a formare una categoria di disagio, fattori però che debbono essere eguali per tutti. Mi limito solo ad alcuni rilievi: si pensi per un momento a quante scuole ci sono in Italia in condizioni gravemente disagiate, che pure si trovano ad un livello inferiore ai 600 metri. Se rinunciamo all'applicazione dell'unità di governo della scuola, unità che scaturisce solo da una legge che valga per tutte le scuole del territorio nazionale, non rimane che la discriminazione, che, una volta intrapresa, non si sa, in verità, come può andare a finire.

SAVIO EMANUELA. Vorrei ricordare all'onorevole Pitzalis, firmatario tra l'altro della proposta di legge, che forse non ha bene compreso il criterio che ha ispirato la presentazione di questa proposta di legge, altrimenti non vedo come egli possa parlare di discriminazione. Difatti noi non ci richiamiamo soltanto al criterio dell'altitudine, ma, come è detto specificamente all'articolo 1, ci riferiamo alla legge n. 991, già citata dal relatore, che va sotto il nome di legge per la montagna. Ci riferiamo, in altri termini, a tutta una configurazione orografica, geografica, ambientale,

non tracciata da noi, ma già sancita in una legge dello Stato. In quella legge c'è sì il concetto di altitudine, ma, accanto a quello, c'è l'altro del reddito e soprattutto c'è il riferimento alla commissione censuaria centrale, che ha il compito di elencare i comuni ammessi ai benefici specifici. Si aggiunga, poi, che noi prendiamo in considerazione alcune scuole disagiate nel settore montano. I provveditori agli studi hanno fornito in materia dei dati molto chiari.

Si tratta di circa 6 mila scuole « malate ». E non sono soltanto scuole che riguardano l'arco alpino. Nel Piemonte sono 707, in Lombardia 382, nel Trentino 485, nel Veneto 186, in Liguria 128, in Emilia, 676, in Toscana 360, in Umbria 187, nelle Marche 308, nel Lazio 279, negli Abruzzi 472,

Purtroppo non ho qui i dati della Sardegna. Ma, a parte i dati, si può ritenere che, per quanto la Sardegna non sarà tra le regioni maggiormente beneficiarie, anche ad essa deriveranno concreti vantaggi. Si pensi poi che la Commissione Finanze e tesoro ha già dato il suo parere favorevole, onde, se dovessimo estendere questa proposta fino ad accogliere una accezione più larga, quale quella di scuole disagiate in genere, dovremmo ripercorrerne nuovamente tutto il cammino fin qui fatto, con la quasi certezza di incappare in un parere contrario di quella Commissione.

Rispondo all'onorevole Lozza approviamo questo provvedimento. Se poi verranno altre leggi a migliorare la situazione, ben vengano.

MARANGONE VITTORIO. Effettivamente, quando questa proposta di legge venne « rimandata a ottobre », la Commissione era d'accordo sull'approvazione di principio, sia pure con l'apporto di qualche emendamento. Del resto mi riservo se, come credo sia più opportuno, si passerà all'esame degli articoli, di presentare un emendamento che introduca alcuni criteri tali da poter tranquillizzare almeno in parte anche l'onorevole Pitzalis.

PITZALIS. Non vorrei che si pensasse che io sia contrario alla proposta di legge. sono contrario soltanto alla proposta così come viene presentata, poiché secondo me introduce talune discriminazioni. Il mio convincimento è che i miglioramenti dovrebbero essere estesi a tutte le scuole disagiate.

BUZZI, *Relatore*. Mi accorgo che la discussione sta ritornando sui punti già discussi precedentemente. Qui si tratta di fare in sostanza una scelta pregiudiziale tra due concetti, il concetto di scuola in zona disagiata (che è un concetto più lato) e quello più limitato di scuole in zona di montagna. Se si vuole affrontare il problema di tutta la scuola che opera in zone disagiate, allora, lo dico francamente, non serve questa proposta di legge; se invece vogliamo affrontare il problema della scuola che opera in zone montane, ci si può incontrare su di un punto concordato di definizione. La proposta fa riferimento alla legge sulla montagna. E io dico che è bene fare questo riferimento, tuttavia, se discrepanze si riscontrano in quella legge, sarebbe preferibile ricorrere ad una sua modificazione, avendo essa un valore indicativo generale, piuttosto che introdurre criteri particolari nella presente proposta di legge, nel qual caso si potrebbero determinare le discriminazioni deprecate dall'onorevole Pitzalis.

LOZZA. Desidero precisare, innanzi tutto, che non avevo proposto un rinvio *sine die* dell'esame della proposta di legge, ma un semplice rinvio che consentisse di avere una visione più organica degli emanandi provvedimenti. Tuttavia, non si può negare che una certa confusione si è andata ingenerando nella Commissione; onde credo che un rinvio di un paio di mesi consentirebbe forse di chiarire meglio le nostre idee. Non ne faccio tuttavia una proposta formale.

DE TOTTO. Mi sembra che, con le garanzie offerte dal riferimento alla legge n. 991 sulla montagna, questa proposta di legge possa essere approvata. Al punto in cui siamo, dopo tanta discussione, si tratta di dire chiaramente se questa proposta debba essere approvata oppure no. Ed io penso che, se anche questa legge non sarà perfetta, essa darà egualmente un positivo contributo al miglioramento di numerosi comuni montani, che versano in particolari condizioni di disagio.

FRANCESCHINI FRANCESCO. Le preoccupazioni sollevate da alcuni colleghi sulla possibilità di discriminazione insita in questa proposta di legge, secondo me non hanno motivo di esistere. A parte i riferimenti ad una legge esistente, quale è quella sulla montagna, sui criteri della quale si può consentire o dissentire, i benefici proposti con questo provvedimento ad una particolare categoria di scuole non nuocciono di certo alle altre scuole disagiate, le quali possono inserire le loro giuste rivendicazioni nel quadro di altri istituti all'uopo creati (Cassa del Mezzogiorno, piani organici, ecc.). Chiedo, pertanto, che si passi senz'altro all'esame degli articoli e, quindi, all'approvazione di questa proposta di legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli.

ART. 1.

La scuola elementare nei comuni di cui all'articolo 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991, è assoggettata alle norme di cui agli articoli seguenti.

L'onorevole Ermini ha presentato il seguente emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 1:

« La scuola elementare con sede in località di altitudine superiore ai 500 metri è assoggettabile alle norme di cui agli articoli seguenti ».

L'onorevole Marangone Vittorio ha presentato il seguente emendamento interamente sostitutivo:

« È assoggettata alle norme di cui agli articoli seguenti la scuola elementare dei comuni che abbiano sedi scolastiche in zona montana nelle condizioni previste dall'articolo 3 e che si trovino:

a) ad eccezionale distanza dal capoluogo o in stato di disagevole viabilità;

b) prive di edificio scolastico o conveniente alloggio per gli insegnanti ».

GUI. Mi dispiace di non essere d'accordo con l'emendamento proposto dall'onorevole Marangone, in quanto esso porta, secondo il mio giudizio, un elemento di confusione. Posso infatti capire che la discussione si imperni tra due criteri: scuola in condizioni disagiate e scuola che si trovi nelle condizioni previste dalla legge sulla montagna. Ma l'onorevole Marangone introduce adesso un terzo criterio. Cioè, apre la strada ad una terza prospettiva, che, sempre secondo il mio punto di vista, non può non ingenerare confusione. Al fondo delle preoccupazioni dell'onorevole Marangone c'è una ragione giusta: e cioè che, nelle zone montane riconosciute tali, ci sono dei comuni che possiamo chiamare « grassi », verso i quali non è giusto disporre altre provvidenze. Vuol dire che si farà in modo da escludere dalle provvidenze stesse tali comuni.

Capisco le preoccupazioni dell'onorevole Pitzalis, il quale si rende conto delle esigenze della sua isola, dove molti comuni non ritrarranno benefici da una legge così congegnata. A questa preoccupazione ritengo si potrebbe cercare di venire incontro con altri provvedimenti. Ma scompaginare un criterio finora seguito non mi sembra obiettivamente una cosa opportuna.

FRANCESCHINI FRANCESCO. A completamento di quanto ha detto l'onorevole Gui è bene precisare che anche la stessa legge per la montagna non considera tutti i comuni, benché iscritti e riconosciuti montani, alla stessa stregua. Una distinzione viene introdotta dalla legge n. 774, la quale prevede che taluni comuni, tra quelli riconosciuti come montani, sono assoggettati a particolari criteri fiscali. Anche nella proposta al nostro esame, quindi, è parso opportuno introdurre, con un adeguato emendamento, una disposizione relativa ai comuni disagiati nel quadro generale dei comuni montani.

LOZZA. Poiché questa proposta di legge è stata discussa alcuni mesi fa, potrebbe darsi che, a distanza di tempo e in base a nuovi orientamenti, il Governo possa esprimere un parere differente da quello già espresso.

JERVOLINO MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il parere attuale del Governo non è un parere diverso da quello già espresso. Certamente, il Governo si rende conto che una legge come questa non vada incontro a tutte le difficoltà inerenti alla scuola di montagna; ci rendiamo conto che si tratta più che altro di studiare i mezzi idonei ad affrontare un problema che tutti i deputati del nord o del sud sanno quanto sia grave.

Ciò premesso, la formulazione dell'articolo 1, riferendosi ad una legge già in atto, che, oltre tutto, presenta una certa elasticità, come è risultato anche nel corso della discussione, ci dà la possibilità di meglio valutare il fenomeno, sia pure approssimativamente, dal punto di vista degli oneri finanziari e organizzativi.

BUZZI, *Relatore*. Vorrei togliere all'onorevole Pitzalis la preoccupazione, da lui manifestata, che si stia commettendo una ingiustizia nei riguardi di una regione, nella quale non il problema della montagna, ma quello delle zone depresse deve essere seriamente affrontato.

Per quanto riguarda l'emendamento Ermini vorrei dire che, quando si dice zona montana, ci si riferisce a tutto il complesso di dati comprendente l'altitudine, il clima, la conformazione del terreno, il reddito, e non solamente l'altitudine.

Per quanto riguarda l'emendamento presentato dall'onorevole Marangone dico che nella sostanza esso è stato accettato nella nuova formulazione dell'articolo 3. All'articolo 3 infatti la stessa proponente presenterà un emendamento in cui si afferma che il consiglio scolastico provinciale, sentito il parere

degli ispettori scolastici, compila, in base ad un regolamento che dovrà essere emanato dal Ministero della pubblica istruzione, un elenco comprendente tutte le scuole pluriclassi con uno o due insegnanti esistenti nelle zone riconosciute montane, che debbono considerarsi disagiate e pertanto ammesse ai benefici di legge. Quindi, se l'articolo 1 si limita a dire che tutte le scuole dei comuni montani sono soggette ad una particolare legislazione, l'articolo 3 stabilisce quali tra queste scuole siano da considerare disagiate.

PRESIDENTE. Mi pare che le spiegazioni fornite dal relatore siano accettabili. Se l'onorevole Marangone volesse trasformare il suo emendamento in un ordine del giorno, esso potrebbe servire a fornire una direttiva al Governo nella regolamentazione della legge.

MARANGONE VITTORIO. D'accordo.

PRESIDENTE. L'emendamento dell'onorevole Ermini è da considerare decaduto per l'assenza del presentatore.

Non essendovi pertanto emendamenti, pongo in votazione l'articolo 1.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 2

« I vigenti programmi ministeriali delle scuole elementari approvati con decreto legislativo 24 maggio 1945, n. 459, verranno, per le sedi scolastiche di cui all'articolo 1, resi aderenti alle necessità economiche sociali della popolazione con particolari applicazioni teoriche e pratiche in scienze agrarie, silvane e pastorali.

Per quanto attiene al calendario scolastico, saranno applicate le disposizioni di cui agli articoli 34, 35, 36 del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577 ».

La onorevole Emanuela Savio propone la soppressione dell'articolo 2.

Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 2.

(*Non è approvato*).

L'articolo 2 è, pertanto, soppresso.

Passiamo all'articolo 3, che, in sede di coordinamento, diventerà articolo 2.

« I consigli provinciali scolastici, sentito il parere dell'ispettore scolastico e dei direttori didattici competenti per territorio, dovranno compilare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, gli elenchi delle scuole uniche pluriclassi e delle scuole pluriclassi con due insegnanti comprese nei comuni di cui all'articolo 1.

Tali elenchi saranno soggetti a revisione entro il 30 aprile di ogni anno ».

La onorevole Emanuela Savio propone il seguente emendamento interamente sostitutivo:

« I consigli scolastici provinciali, sentito il parere degli ispettori scolastici, compilano in base ai criteri fissati da apposito regolamento, l'elenco di quelle scuole pluriclassi, con uno o due insegnanti, poste nei comuni di cui all'articolo 1, che debbano essere considerate come situate in zone disagiate.

Tale elenco è sottoposto a revisione triennale. Il Ministero della pubblica istruzione dovrà emanare il regolamento di cui al comma primo del presente articolo entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge ».

SAVIO EMANUELA. Le preoccupazioni espresse sia dall'onorevole Marangone che da altri colleghi, credo trovino la loro eliminazione con questo emendamento, nel senso che in tal modo si terrà conto proprio di quelle scuole che presentano particolari situazioni di disagio.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo proposto dalla onorevole Emanuela Savio.

(*È approvato*).

Il seguito della discussione è rinviato alla seduta pomeridiana.

La seduta termina alle 12,45.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI